

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI



**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DIGITALI I4.0
Anno 2018
Misura B**

PARTE GENERALE DEL DISCIPLINARE

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0”, ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di commercio di Siena, a seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 92 del 20 Aprile 2018, ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Disciplinare contributi digitali I4.0 - Anno 2018”, si propone una misura mirata a:
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
 - stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Disciplinare, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:
 - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 4 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Disciplinare e nella “Scheda” allegata.
2. Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere di due tipologie:
 - a) Già terminati
 - b) Non ancora iniziati o in fase di realizzazione
3. Le disposizioni specifiche previste nella “Scheda” formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Disciplinare.

4. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Disciplinare sono:
- **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie (consulenza e formazione) di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - Big data e analytics
 - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
 - **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa" di cui alla "Scheda" allegata:
 - sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 80.000 interamente a carico della Camera di Commercio.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
3. I contributi avranno un importo massimo di Euro 7.000, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Disciplinare, relativo al rating di legalità;

- 4 **I contributi copriranno il 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse** ed effettivamente sostenute oltre la premialità di cui al successivo art. 13, relativo al rating di legalità;
- 5 I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- 6 La Camera di Commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Disciplinare le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato 1 al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Siena, e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
3. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
4. Le imprese beneficiarie non si devono trovare in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio di Siena.
6. I requisiti di cui ai punti da 1 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei contributi

1. Il destinatario del contributo è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione;
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sulla presente misura.

² *Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.
Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente disciplinare erogati dai fornitori descritti nella "Scheda" e le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 4, Elenco 1, della parte generale del disciplinare.
2. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Disciplinare, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei contributi.
3. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 4, Elenco 1 del presente Disciplinare, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori e/o la fattura quietanzata.
5. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 Gennaio 2018 fino al 180° giorno successivo alla data della comunicazione di concessione del contributo.
6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di Euro 3.000.
7. Il contributo viene concesso ed è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (vedi nota).

8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Disciplinare sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale Regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Disciplinare si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al disciplinare, da riprodurre in formato immutabile PDF, con sottoscrizione digitale o autografa, accompagnata dal documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente, dovrà essere inviata nel periodo dal 26/07/2018 al 30/11/2018 esclusivamente quale allegato a un messaggio da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: camera.siena@si.legalmail.camcom.it indicando quale oggetto del messaggio: "Disciplinare per l'erogazione di Contributi Digitali I4.0 2018 – Misura B". Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.
2. Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica del disciplinare), con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000.
3. Le domande prive della sottoscrizione digitale/autografa (con allegata copia documento riconoscimento) del legale rappresentante del richiedente o della procura speciale, come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate inammissibili. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno altresì prese in considerazione.

4. Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale dell'intermediario, o autografa corredata da copia del documento di identità in corso di validità dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
5. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione, secondo la casistica di cui sotto:

A) PROGETTO GIÀ TERMINATO NEL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.si.camcom.gov.it, compilato in ogni sua parte
- **modulo misura B**
- **elenco esaustivo di tutte le fatture** allegate, redatto su carta intestata dell'impresa riportante la dicitura "RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DIGITALI I 4.0"
- Le **fatture** devono essere redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione e intestate all'impresa richiedente e dalle stesse si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammesse auto fatturazioni)
- **quietanze delle singole fatture (vedi nota)**
- **Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** prevista alla lettera a) della Scheda, relativamente agli ulteriori fornitori
- **Piano di innovazione digitale dell'impresa** firmato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, previsto alla lettera b) della Scheda
- nel caso dell'attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.

B) PROGETTO NON ANCORA INIZIATO/ PROGETTO GIA' INIZIATO MA NON TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.si.camcom.gov.it, compilato in ogni sua parte;
- **modulo misura B**
- **elenco esaustivo di tutti i preventivi di spesa** allegati, redatto su carta intestata dell'impresa
- I **preventivi di spesa** devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi)
- **Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** prevista alla lettera a) della Scheda relativamente agli ulteriori fornitori

6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di Commercio di Siena non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
8. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. Tutte le comunicazioni relative al disciplinare saranno effettuate prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. E' prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4 del presente Disciplinare e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 2 - Misura B". I criteri di valutazione, di assegnazione dei contributi e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda".
2. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con riferimento agli ambiti tecnologici del progetto, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
3. I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse tenendo conto anche delle premialità di cui all'art. 13 del presente Disciplinare (rating di legalità).
4. **Nel caso di progetti già conclusi**, di cui all'art. 9, punto 5, lettera A, le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti del presente disciplinare e complete di tutti i documenti richiesti, saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio o dalla loro regolarizzazione.

5. **Nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati**, di cui all'art. 9, punto 5, lettera B, le domande che risulteranno regolari/regolarizzate rispetto ai requisiti del presente disciplinare e complete di tutti i documenti richiesti, saranno inserite in graduatoria fino ad esaurimento dei fondi stanziati, con provvedimento di concessione del Dirigente competente, entro 60 giorni dal loro invio o regolarizzazione. **A decorrere dalla data di comunicazione di tale provvedimento, l'impresa avrà 180 giorni di tempo per completare il progetto e presentare la documentazione di spesa.**
6. Gli elenchi delle imprese beneficiarie del contributo e/o ammesse in graduatoria, di cui ai precedenti punti, verranno pubblicati sul sito internet camerale.
7. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso, o di rifinanziamento della misura. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del Dirigente competente, è approvato lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal disciplinare;
 - e) nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda, ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche sostanziali per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Siena ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
 - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
 - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - j) nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda, a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata

scrivendo all'indirizzo camera.siena@si.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate alla Camera di Commercio di Siena. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Siena successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

- k) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio base di cui all'art. 13 (rating di legalità) del presente Disciplinare.
- l) a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale.

Articolo 12 – Cumulo

1. L'agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa, ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento) che, essendo a portata generale, rimangono escluse dal campo degli aiuti di stato.

Articolo 13 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all'art. 3, comma 1 del presente Disciplinare a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3, comma 3 del presente Disciplinare e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di Euro 250,00 nel caso in cui l'impresa sia in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.
3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo per le imprese di cui all'art.9 punto 5 lettera B (progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda) sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria a mezzo pec. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.si.camcom.gov.it firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli

altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente quietanzati (vedi nota): devono essere redatte in Euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione e intestate all'impresa richiedente e dalle stesse si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammesse auto fatturazioni)

c. copia delle quietanze di pagamento, esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.) – vedi nota sulle quietanze;

d. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.

e. il Piano di Innovazione Digitale dell'impresa firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo.

2. **Tale documentazione dovrà essere inviata a mezzo pec entro e non oltre i 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo.** Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (MISE)
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva dall'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali, il cui accertamento verrà effettuato d'ufficio mediante richiesta del Durc on line. In caso di accertata irregolarità contributiva la Camera di Commercio di Siena provvederà, ai sensi dell'art. 31 e commi n. 3 e 8 bis, D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, al versamento parziale o totale del contributo concesso direttamente agli Enti assistenziali e previdenziali.
4. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio di Siena.

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Articolo 16 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- a) Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

- Dott. Marco Randellini, e-mail: rpd@si.camcom.it.

Articolo 17 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è Dott. Lorenzo Bolgi.

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Siena (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Siena con sede legale in Piazza Matteotti, 30, Siena, C.F. 80001820523, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: Dott. Marco Randellini rpd@si.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante PEC: camera.siena@si.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

SCHEDA

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Siena possono richiedere un contributo per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. A titolo esemplificativo, il contributo può permettere all'impresa di:

- misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
- ottenere consulenza specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 4 della parte generale del disciplinare;
- ricevere formazione specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste dall'art. 2, comma 4, Elenco 1, della parte generale del presente disciplinare.

Ai fini del presente disciplinare, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- ulteriori fornitori, **attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza e formazione nelle tematiche di Impresa 4.0 di cui all'art. 2, comma 4, Elenco 1** della parte generale del presente Disciplinare. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo (modulo "autodichiarazione ulteriori fornitori");
- relativamente ai solli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte Generale del presente disciplinare.

b) Piano di innovazione digitale dell'impresa

Anche ai fini del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione, di cui all'art. 8, comma 1 della parte generale del disciplinare, l'impresa richiedente i contributi dovrà presentare, al più

tardi in sede di rendicontazione, il Piano di innovazione digitale costituito da una relazione conclusiva di consuntivazione delle attività e dal “Report di self-assessment di maturità digitale – impresa 4.0” compilato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it)

c) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Disciplinare è riportato nella tabella che segue.

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo(**)
euro 3.000,00	euro 7.000,00

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza

(**) cui si somma la premialità prevista dall’art. 13 “Rating di legalità” della parte generale del presente Disciplinare

L’intensità dell’agevolazione è determinata dall’art. 3, comma 4 della parte generale del Disciplinare.

e) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all’art. 9 della parte generale del disciplinare, il modulo di domanda, disponibile sul sito www.si.camcom.gov.it sottoscritto dal Legale rappresentante dell’impresa partecipante. E’ ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all’art. 9 della parte generale del Disciplinare. Il Modulo di domanda contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell’intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, comma 4 della parte generale del presente Disciplinare;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 4 della parte generale del presente disciplinare, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 4, Elenco 1, della parte generale del presente disciplinare, esso si riferisce;
- ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli “ulteriori fornitori”.

f) Valutazione delle domande

L’Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l’istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto e) della presente "Scheda";
- appartenenza del fornitore di servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 4, Elenco 1 della parte generale del presente disciplinare;

E' facoltà dell'Ufficio camerale competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

g) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato la valutazione di merito, dandone comunicazione al RUP ai fini della successiva determinazione del Dirigente competente.

NOTA: QUIETANZA DELLE FATTURE

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture, quietanzate secondo le seguenti modalità:

- **Pagamenti con assegno bancario non trasferibile:** si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo